

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA****1. Oggetto ed efficacia delle CGV**

**1.1** Le presenti condizioni generali di vendita ("**CGV**") si applicano a tutti gli ordini, offerte, conferme d'ordine, contratti o accordi comunque denominati (complessivamente il "**Contratto/i**") riguardanti la vendita di tutti i prodotti e servizi connessi ("**Prodotto/i**") realizzati da D.B.M. S.p.A. a socio unico ("**DBM**") in favore dei propri clienti ("**Cliente/i**" e, insieme a DBM, "**Parti**") e disciplinano ogni vendita con ciascun Cliente senza necessità di espresso richiamo e per tutti gli aspetti non diversamente regolati nel Contratto.

**1.2** Le CGV hanno la prevalenza su qualsiasi altro documento di provenienza del Cliente, ivi comprese eventuali condizioni generali di contratto del Cliente, alle quali il Cliente dichiara pertanto di rinunciare

**2. Prodotti, offerte e ordini**

**2.1** I Prodotti sono realizzati su misura per il Cliente, il quale, nel caso in cui proceda all'ordine mediante gli applicativi informatici messi a disposizione anche in modalità *on-line* da DBM (software, portali, DLL, ecc.), è l'unico responsabile del consapevole e corretto utilizzo degli stessi, in particolare in riferimento al corretto inserimento di tutti i dati e le informazioni richieste a alla valutazione tecnica delle informazioni da questi generate e riportate anche sull'ordine d'acquisto. DBM non assume alcuna responsabilità in relazione a un eventuale uso improprio o non efficiente di tali strumenti da parte del Cliente, così come in caso di errori generati dai sistemi, fermo restando l'impegno, per quanto possibile, a segnalare e suggerire al Cliente eventuali mancanze e/o correzioni utili prima della realizzazione dei Prodotti. DBM si riserva comunque di apportare ai Prodotti ordinati le modifiche che, senza alterarne le caratteristiche essenziali, dovessero risultare necessarie o opportune al fine della loro migliore realizzazione.

**2.2** Le offerte di DBM e gli ordini del Cliente divengono vincolanti per DBM solo a seguito di conferma d'ordine o qualora DBM inizi a darne comunque esecuzione. Le informazioni riguardanti i Prodotti riportate su listini, cataloghi o altri documenti o generate utilizzando applicativi informatici, anche in modalità *on-line*, non vincolano in alcun modo DBM, che si riserva di apportare eventuali modifiche senza che ciò possa determinare l'insorgere di alcuna responsabilità in capo alla stessa.

**3. Consegna dei Prodotti e trasferimento dei rischi**

**3.1** Eventuali termini di consegna previsti nella documentazione contrattuale si intendono indicativi, fermo restando l'impegno di DBM per cercare di soddisfarli e ad avvisare il Cliente di possibili ritardi. Restano comunque esclusi indennizzi, risarcimenti, rimborsi o altre pretese avanzate dal Cliente a causa del mancato rispetto dei termini di consegna.

**3.2** I Prodotti, salvo diversamente indicato nel Contratto, viaggiano a rischio del Cliente e, pertanto, il trasferimento da DBM al Cliente del rischio relativo a perdita, danneggiamento, furto, distruzione o altri simili eventi che possono interessare i Prodotti avviene nel momento in cui i Prodotti vengono messi a disposizione da DBM per il ritiro presso il proprio magazzino sito in Varallo Pombia o altra località concordata, anche laddove la spedizione venga curata da DBM. Nell'ambito delle vendite internazionali la consegna sarà regolamentata in base agli Incoterms® pubblicati dalla C.C.I. (ultima edizione disponibile) e avverrà su base "EXW".

**3.3** Dal momento della consegna dei Prodotti il Cliente assume ogni responsabilità connessa alla detenzione degli stessi, ivi comprese, a titolo esemplificativo, quelle inerenti al loro utilizzo e quelle derivanti dal rispetto degli obblighi imposti dalla legislazione applicabile nel Paese di destinazione, impegnandosi a tenere DBM indenne e manlevata al riguardo. Resta in ogni caso esclusa, anche precedentemente alla consegna dei Prodotti, la possibilità per il Cliente di sottrarsi alle proprie obbligazioni di ricevimento e

pagamento dei Prodotti in tutti i casi in cui il verificarsi di un evento o di una circostanza, anche allo stesso non imputabile, possa in qualche modo incidere, direttamente o indirettamente, sull'utilizzabilità da parte del Cliente e/o di terzi dei Prodotti e in genere delle prestazioni rese da DBM. Ciò in quanto DBM è del tutto estranea allo scopo e ai motivi di acquisto dei Prodotti da parte del Cliente, così come a ogni utilizzo e/o atto di disposizione dei Prodotti da parte del Cliente per il periodo successivo alla loro consegna.

**4. Imballaggi**

**4.1** I Prodotti vengono imballati con tipologie standard di imballaggio in funzione del tipo di spedizione. Eventuali esigenze specifiche, anche in relazione a regolamenti nazionali, devono essere dal Cliente previamente richieste e concordate nel Contratto. Se i Prodotti vengono consegnati in imballaggi che devono essere restituiti a DBM, questi rimangono di sua esclusiva proprietà e devono essere riconsegnati a cura e spese del Cliente al più tardi entro 60 giorni dalla consegna. Il Cliente si fa sempre carico dei costi di smaltimento degli imballaggi e della responsabilità per la gestione degli stessi alla luce delle eventuali norme nazionali o locali applicabili.

**5. Corrispettivo, pagamenti e riserva di proprietà**

**5.1** Per l'acquisto dei Prodotti il Cliente è tenuto a pagare il corrispettivo esposto da DBM al momento della conclusione del Contratto in valuta Euro (€), a meno che non sia indicata in Contratto altra valuta. Il corrispettivo indicato è sempre da considerare al netto di ogni tassa e/o altra imposta applicabile alla vendita.

**5.2** I Prodotti sono fatturati nei termini previsti dalla vigente legislazione. Salvo diversamente specificato nel Contratto, i pagamenti, sia in acconto che a saldo, del corrispettivo devono avvenire entro 30 giorni fine mese data fattura. Qualora un pagamento non venga effettuato nel termine indicato, il Cliente è tenuto, dal giorno successivo alla scadenza, a corrispondere gli interessi sull'importo dovuto determinati nella misura massima consentita dalla normativa applicabile, anche in attuazione della Direttiva 2000/35/CE. Eventuali reclami inoltrati dal Cliente ai sensi dell'art. 6 che segue non danno in ogni caso diritto al Cliente di sospendere o ritardare in alcun modo il pagamento dei Prodotti, anche se in tutto o in parte interessati dai reclami.

**5.3** Fermo restando quanto previsto agli artt. 3.2 e 3.3, ogni Prodotto consegnato al Cliente in esecuzione del Contratto rimane di proprietà di DBM sino al momento dell'avvenuto e integrale pagamento del corrispettivo. Il Cliente, sino a tale momento, s'impegna a non gravare i Prodotti con diritti di garanzia o altrimenti distrarli in favore di terzi, pena il risarcimento di tutti i danni subiti da DBM. Nel caso in cui il Cliente abbia fatto uso dei Prodotti, i diritti di DBM si estendono anche al bene o ai beni risultanti da tale uso, dovendo il Cliente attenersi alle istruzioni che riceverà da DBM al riguardo fino all'avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto.

**6. Garanzia**

**6.1** DBM garantisce esclusivamente che i Prodotti offerti sono costruiti in conformità alla normativa UE vigente al momento della fabbricazione, provvisti ove prescritto del marchio CE e conformi alle specifiche tecniche menzionate da DBM in Contratto, restando escluso ogni altro tipo di garanzia (ivi inclusi l'idoneità a un uso determinato o specifico, la conformità a specifiche norme nazionali o locali diverse da quelle comunitarie vigenti nell'UE, difetti estetici riconducibili al processo produttivo tali da non pregiudicare il corretto funzionamento dei Prodotti), anche se prevista dalle norme applicabili ai Prodotti.

**6.2** La garanzia ha una durata di 24 mesi decorrenti dalla data di consegna. Ogni eventuale reclamo da parte del Cliente per una ritenuta non conformità rispetto alla presente garanzia deve comunque essere comunicato per iscritto a DBM entro e non oltre il



termine di 8 giorni decorrente: (i) dalla consegna del Prodotto, in caso di vizi apparenti o comunque rilevabili mediante un diligente controllo del Prodotto, che il Cliente deve eseguire senza ritardo; (ii) dal manifestarsi del difetto, in tutti gli altri casi coperti dalla presente garanzia.

Nel reclamo devono essere indicati i necessari dettagli per l'identificazione del Prodotto interessato (in particolare, estremi ordine, conferma d'ordine, documento trasporto e fattura, ove già disponibile) e delle problematiche riscontrate (completa descrizione del vizio lamentato, rilievi fotografici e ogni altra informazione necessaria per comprenderne le cause e la natura) e fornendo, anche successivamente, tutte le ulteriori informazioni e/o documentazione richieste da DBM in merito. La mancata contestazione nel termine anzidetto, così come il rifiuto di collaborazione del Cliente rispetto alle richieste di DBM, equivale ad accettazione piena dei Prodotti con conseguente decadenza dalla presente garanzia.

**6.3** Qualora un'analisi del problema a distanza non si rivelasse sufficiente, DBM può decidere di mandare propri incaricati presso il luogo ove si trova il Prodotto oggetto di reclamo. Il Cliente deve assicurarsi che il Prodotto sia subito accessibile e pronto per l'ispezione e l'eventuale riparazione, se del caso smontandolo dall'impianto all'interno del quale è installato, nonché garantendo la sussistenza di tutte le misure e condizioni di sicurezza richieste dalla normativa applicabile per l'accesso e l'intervento del personale incaricato da DBM. Qualora a giudizio di DBM l'ispezione o la riparazione sul posto non sia possibile, il Cliente deve far pervenire a propria cura e spese il Prodotto presso lo stabilimento di DBM o in altro luogo indicato da DBM. In caso di conferma di operatività della garanzia da parte di DBM, il costo del trasporto all'interno della UE può essere successivamente rimborsato al Cliente.

**6.4.** La garanzia in questione è sempre esclusa qualora: 1) il Cliente non sia in grado di provare di aver conservato e trattato correttamente il Prodotto, di non averlo alterato, smontato, riparato e/o modificato, anche tramite l'intervento di terzi; 2) una o più delle note contenute nel manuale di installazione e manutenzione del Prodotto non sia stata osservata; 3) il Prodotto sia stato utilizzato impropriamente o sia stato impiegato in condizioni ambientali o di funzionamento e/o per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato; 4) il Prodotto presenti danni o indebolimenti dovuti a fenomeni di corrosione; 5) il Cliente, a fronte di espressa e motivata richiesta di DBM, si rifiuti di restituire il Prodotto ritenuto difettoso e/o di fornire le informazioni e/o la documentazione richieste da DBM; 6) il Prodotto non sia stato reso ispezionabile o non sia stato tempestivamente inviato a DBM come sopra indicato.

**6.5** DBM si riserva in ogni caso di ritirare tutti i Prodotti difettosi, in particolare ove alla base del loro malfunzionamento ci siano ragioni di non facile comprensione e/o risoluzione, impegnandosi il Cliente a prestare tutta la collaborazione richiesta al riguardo.

**6.6** Tutte le riparazioni effettuate in garanzia usufruiscono della stessa garanzia applicabile ai Prodotti.

## **7. Rimedi e limitazione di responsabilità**

**7.1** La responsabilità di DBM per tutte le obbligazioni nascenti dal Contratto o comunque ad esso connesse, ivi inclusa la garanzia di cui al precedente art. 6, è in ogni caso limitata, a scelta di DBM, alla riparazione del solo Prodotto interessato, alla sua sostituzione o, ancora, alla riduzione o al rimborso del corrispettivo relativo al Prodotto in questione, con espressa esclusione di qualsiasi altro rimborso, indennizzo e/o risarcimento di altri danni (diretti e/o indiretti), spese, costi e/o perdite eventualmente subiti o sostenuti dal Cliente, anche in relazione alle apparecchiature/impianti, anche di terzi, all'interno dei quali i Prodotti sono installati. DBM non è mai tenuta a rispondere per richieste risarcitorie di qualunque importo e natura avanzate da soggetti terzi in relazione ai Prodotti, impegnandosi il Cliente a tenere DBM indenne a manlevata al riguardo.

**7.2** Il Cliente prende atto che le riparazioni in garanzia possono comportare danni di tipo estetico al Prodotto, così come piccole

alternazioni delle caratteristiche tecniche, fermo restando che DBM, ove richiesto del Cliente, si impegna alla sostituzione del Prodotto nei casi in cui le operazioni di riparazione alterino in maniera significativa le prestazioni dello stesso.

## **8. Proprietà industriale**

**8.1** La vendita dei Prodotti non autorizza in alcun modo il Cliente, salvo diverso accordo scritto, a fare uso di marchi registrati o altri nomi o segni distintivi di DBM e non determina alcun trasferimento in capo al Cliente di qualsivoglia diritto sugli stessi.

**8.2** La messa a disposizione del Cliente e l'utilizzo da parte sua a titolo gratuito, anche in fase pre-vendita, degli strumenti informatici di cui all'art. 2 di proprietà di DBM o sue società controllate/collegate non determina alcun trasferimento in capo al Cliente di qualsivoglia diritto sugli stessi. Nell'utilizzo di tali strumenti il Cliente si impegna a rispettare l'accluso accordo di licenza, da intendersi qui ritrascritto e accettato dal Cliente in ogni sua parte.

## **9. Conformità relativa all'esportazione/importazione**

**9.1** Il Cliente si impegna a rispettare le leggi, i regolamenti e le misure restrittive generalmente intese applicabili in materia di esportazione e importazione, inclusi, a titolo esemplificativo, quelle applicabili a beni, servizi e tecnologie di origine USA o UE e quelle che limitano o vietano l'esportazione, la riesportazione o il trasferimento per determinati usi finali (compresi, ma senza limitazione, quelle relativi alla proliferazione di armi nucleari, propulsione nucleare marittima, missili, sistemi missilistici, veicoli aerei senza equipaggio o armi chimiche o biologiche) o nei confronti di determinati utenti finali ("**Leggi sull'esportazione**"). Il Cliente dichiara e garantisce di non aver violato e di non violare per tutta la durata del Contratto alcuna disposizione restrittiva internazionale, di non essere un soggetto sanzionato, di non controllare o essere controllato e/o amministrato e/o rappresentato da un soggetto sanzionato, nonché di non avere rapporti commerciali con soggetti sanzionati (es. clienti e/o agenti), impegnandosi, in caso contrario, a informare tempestivamente DBM.

**9.2** Il Cliente è tenuto a risarcire e manlevare DBM per qualsiasi perdita, spesa, danno, sanzione, onorario e costo (comprese le spese giudiziarie e legali) o responsabilità di qualsiasi natura che possono derivare da, riferirsi o risultare da una violazione della presente clausola o di eventuali Leggi sull'esportazione applicabili.

## **10. Forza Maggiore**

**10.1** DBM non può essere ritenuta inadempiente o comunque responsabile nei confronti del Cliente rispetto a una qualsiasi delle proprie obbligazioni contrattuali nel caso del verificarsi di eventi e circostanze al di fuori del ragionevole controllo di DBM e che possano ritardare, impedire (totalmente, parzialmente o temporaneamente), l'adempimento delle proprie obbligazioni (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, nuove disposizioni normative o provvedimenti delle Autorità nazionali o straniere, eventi naturali, scioperi, epidemie, pandemie, incendi, guasti agli impianti, indisponibilità o difficoltà nel ricevimento di materie prime, guerre, embarghi o altre misure restrittive che possono incidere sulle prestazioni di DBM; "**Evento/i di Forza Maggiore**"). DBM si impegna a comunicare tempestivamente al Cliente il verificarsi di un Evento di Forza Maggiore e la sua eventuale cessazione, nonché ad adoperarsi in modo ragionevole per riprendere l'esecuzione non appena possibile; gli eventuali termini convenuti per l'esecuzione del Contratto (incluse spedizioni e consegne) sono da intendersi prorogati per un periodo almeno pari alla durata dell'Evento di Forza Maggiore.

**10.2** Qualora l'Evento di Forza Maggiore si protragga oltre 90 giorni rispetto alla comunicazione di cui sopra, DBM può recedere dal Contratto senza alcun obbligo o responsabilità nei confronti del Cliente. Tuttavia, nel caso in cui l'Evento di Forza Maggiore riguardi entrambe le Parti e DBM, al momento del verificarsi dello stesso, avesse già sostenuto dei costi documentabili in esecuzione del Contratto e non fosse in grado di destinare i Prodotti, i semilavorati e/o i materiali già acquistati alla fabbricazione di altri prodotti, tali



costi, su richiesta di DBM, devono essere interamente rimborsati dal Cliente, anche mediante trattenuta diretta sugli eventuali anticipi già pagati dal Cliente.

#### **11. Clausola di salvaguardia**

**11.1** Qualora successivamente all'emissione dell'offerta o alla conclusione del Contratto DBM dovesse subire una variazione significativa in aumento dei costi di produzione generalmente intesi (incluse le *utilities*, quali energia elettrica o metano) e/o di approvvigionamento delle materie prime di cui sono costituiti i Prodotti (inclusi i costi di trasporto o l'imposizione di nuovi dazi all'esportazione/importazione di merci) a causa di circostanze indipendenti dalla propria volontà, le Parti s'impegnano, su richiesta di DBM, a incontrarsi e a rivedere in buona fede il contenuto degli impegni assunti mediante un proporzionale adeguamento del corrispettivo dei Prodotti.

#### **12. Risoluzione e sospensione**

**12.1** Il Contratto si intende automaticamente risolto in caso di inosservanza, da parte del Cliente, anche solo di una delle seguenti disposizioni delle CGV: art. 1.2 (Efficacia delle CGV); art. 3.3 (Ritiro dei Prodotti); art. 5.2 (Pagamenti); art. 9.1 (Esportazione/Importazione); art. 10.2 (Rimborso costi); 11.1 (Adeguamento corrispettivo); 13.5 (Divieto di cessione del Contratto). La risoluzione si verifica di diritto qualora DBM dichiari al Cliente che intende avvalersi della presente clausola risolutiva.

**12.2** Fatto salvo quanto previsto all'art. 5.2, nel caso in cui il Cliente sia in ritardo con il pagamento oppure lo stato delle sue condizioni economiche sia, secondo il ragionevole giudizio di DBM, tale da minacciare la sua capacità di adempiere puntualmente alle obbligazioni, DBM può sospendere l'esecuzione del Contratto, comunicandolo al Cliente, fino a quando i pagamenti arretrati non saranno interamente saldati o le condizioni economiche del Cliente non siano ritenute soddisfacenti. Decorsi inutilmente 15 giorni dall'invio della comunicazione, DBM ha diritto di recedere dal Contratto e ogni pagamento pendente in tale momento diventa immediatamente esigibile. Quanto precede con esclusione di ogni responsabilità per danni, spese, costi o altri oneri eventualmente subiti dal Cliente in conseguenza dell'esercizio di tali diritti.

#### **13. Disposizioni varie**

**13.1** Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai soli fini dell'esecuzione del Contratto, potranno scambiarsi e trattare dati personali in conformità al Regolamento 2016/679/CE (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), garantendo il rispetto di tali normative.

**13.2** Tutte le comunicazioni in relazione all'esecuzione del Contratto dovranno essere effettuate per iscritto e trasmesse via fax, e-mail, posta o corriere, ma sempre in modo tale da poter fornire prova dell'avvenuta ricezione.

**13.3** Qualsiasi modifica o integrazione al Contratto e/o alle CGV potrà avere luogo solo se approvata per iscritto.

**13.4** L'eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del Contratto o delle CGV non determinerà l'invalidità o l'inefficacia dell'intero Contratto o delle CGV, impegnandosi le Parti a sostituire le eventuali clausole invalide o inefficaci con altre clausole valide ed efficaci che abbiano un contenuto il più possibile a esse vicino.

**13.5** Il Cliente non potrà cedere il Contratto a terzi senza il preventivo consenso scritto di DBM.

#### **14. Legge applicabile e foro esclusivo**

**14.1** La legge applicabile è quella italiana, con espressa esclusione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci.

**14.2** Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al Contratto e/o alla CGV, comprese quelle inerenti alla loro validità, interpretazione, esecuzione, scioglimento e/o risoluzione, ove non risolte in via amichevole tra le Parti, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Luogo: \_\_\_\_\_ - Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Timbro e firma Cliente: \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile sono specificamente approvate per iscritto le seguenti clausole: art. 1 (Efficacia delle CGC); art. 2 (Prodotti, offerte e ordini); art. 3 (Consegna, trasferimento rischi); art. 5.2 e 5.3 (Ritardo pagamenti, riserva di proprietà); art. 6 (Garanzia); art. 7 (Rimedi, limitazione responsabilità); art. 9 (Esportazione/importazione); art. 10.2 (Recesso, rimborso); art. 11 (Clausola salvaguardia); art. 12.2 (Sospensione); art. 13.2, 13.3, 13.4 e 13.5 (Comunicazioni, forma scritta, sostituzione di clausole e divieto cessione); art. 14.2 (Foro esclusivo).

Luogo: \_\_\_\_\_ - Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Timbro e firma Cliente: \_\_\_\_\_